

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL PARCO SAN LORENZO

(testo modificato con delibera C.C. n° 76 del 39.09.96)

ART.1

Il Parco San Lorenzo riconosciuto di interesse sovracomunale con Delibera della Giunta Regionale n.4/51876 del 21.02.1990, e' luogo idoneo ad attività' di carattere esclusivamente naturalistico ed associativo atte alla salvaguardia e riqualificazione dell'ambiente naturale.

ART.2

La pianificazione del Parco e' competenza esclusiva del Comune che procede alla realizzazione delle opere (servizi/rimboschimento) necessarie affinché' il Parco assuma le caratteristiche tipiche richieste a tale spazio.

Gli interventi sono regolati dal vigente Piano Particolareggiato, approvato dalla Regione Lombardia con nota n. 36866 del 14.09.92.

Il Piano riguarda l'intera area del Parco, tuttavia gli interventi saranno realizzati per stralci corrispondenti ai finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia e previsti nei capitoli del Bilancio Comunale.

ART.3

Qualsiasi iniziativa destinata al miglioramento o completamento degli interventi Comunali (programmati e resi noti a tutti i soggetti gestori del Parco), potrà' essere positivamente accolta e deliberata purchè' rispetti rigorosamente le linee guida e i principi ispiratori legati alla tutela del Parco .

ART.4

La gestione del Parco e' affidata al Comune, che ne detiene la proprietà', di concerto con le Associazioni Ambientaliste locali e con il supporto tecnico-scientifico fornito dai rappresentanti Regionali e Provinciali del settore Ambiente-Ecologia nonché' dalla LIPU, importante Associazione Ambientalista nazionale, che in questi anni ha seguito e coordinato lo studio e la progettazione del Parco.

La gestione che vedrà' quali soggetti attivi le Associazioni, sarà' di tipo volontaristico.

I rapporti di cui all' art. 6 comma 2 non comporteranno nessun onere a carico del bilancio comunale ad esclusione del rimborso della quota relativa ai premi assicurativi delle polizze infortuni full - time a copertura delle mansioni previste dalle convenzioni di cui all' art. 6 comma 2 del presente regolamento.

ART.5

Spettano all'Amministrazione Comunale i seguenti compiti:

- controllo generale sullo stato delle attrezzature, della flora e della fauna del Parco;
- trattamenti antiparassitari;
- derattizzazione della zona adibita alla pesca, a seconda delle reali necessità ed esigenze;
- raccolta dei rifiuti;
- annaffiamento degli alberi e arbusti nella fase primaria di attecchimento, lavori di potatura e diradamento dei rami se necessari;
- manutenzione straordinaria alle attrezzature ed alla segnaletica.

Nello svolgimento dei suddetti compiti, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione di volontari aderenti e non alle associazioni convenzionate.

ART.6

Il Comitato di gestione del Parco e' così composto:

- dal Sindaco o suo delegato;
- da 1 rappresentante della locale Società di Pesca Sportiva;
- da 1 rappresentante per ciascuna associazione ambientalista locale o territoriale;
- da 1 rappresentante per ogni sezione locale delle associazioni venatorie;
- da 1 rappresentante del settore ambiente-ecologia provinciale;
- da 1 rappresentante del Servizio tutela ambiente naturale parchi della Regione Lombardia.

I rapporti con le singole Associazioni del Comitato che presteranno la loro attività saranno regolati da apposite convenzioni.

ART.7

Il Comitato può essere allargato, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ad altre Associazioni, a singoli, a insegnanti che ne facciano richiesta scritta e che, per natura e tipo di attività svolte, siano ritenute idonei alle finalità di gestione del Parco.

In caso di scioglimento del C.C. si ritiene sciolto anche il Comitato pur continuando ad esercitare le sue funzioni sino a nuovo riconoscimento.

ART.8

Il Comitato esprime parere consultivo in merito alle opere programmate nel Piano Particolareggiato essendo il realizzo delle stesse subordinato a finanziamento Regionale vincolato.

Lo svolgimento delle attività ordinarie, specifiche di ogni singola Associazione, verrà fissato e calendariato dalle stesse nell'ambito degli incontri di Comitato convocati dal Sindaco o suo delegato anche dietro sollecitazione delle Associazioni.

Referenti del Comitato saranno i tecnici del settore TECNICO-AMBIENTE del Comune di Pegognaga.

ART.9

Ad ogni Associazione del Comitato viene eventualmente affidata dall'Amministrazione Comunale una specifica area di intervento regolata da apposita convenzione.

ART.10

GESTIONE ACQUE

a) Le acque delle cave San Lorenzo e Cà Rossa saranno adibite attività di pesca sportiva e ricreativa.

Per la gestione di detta attività l'Amministrazione Comunale stipulerà convenzione con Associazioni o Società di pesca sportiva regolarmente affiliate F.I.P.S. - CONI.

b) Le speci ittiche consentite alla semina sono: carpa, carpa a specchi, tinca, anguilla, gatto nostrano, cavedano, triotto, scardola, alborella, vairone, luccio e altri pesci bianchi. Sono esclusi: branzino siluro, gatto americano e africano, trota iridea ed altre speci carnivore.

c) Tutti i cittadini di ambo i sessi, residenti a Pegognaga, potranno praticare la pesca sportiva e ricreativa con canna, senza fini di lucro, attenendosi scrupolosamente alle seguenti regole:

1) rispetto dei giorni di pesca, delle catture giornaliere per specie, delle misure del pesce pescato secondo le modalità e i calendari stabiliti dalla Associazione o Società convenzionata;

2) divieto di entrata al Parco San Lorenzo con mezzi motorizzati anche per pescatori invalidi per malattia o per altre disfunzioni ma comunque autosufficienti. Il transito con mezzi motorizzati è consentito unicamente per il servizio a gare sportive e manifestazioni, per la pulizia e manutenzione dell'area, e per la semina del pesce;

3) rispetto dell'ambiente naturale del Parco San Lorenzo con divieto di:

- bruciare canne palustri,
- danneggiare piante,
- fare buche o gradini sulle sponde dei laghetti,
- sporcare l'ambiente.

ART.11

I soggetti interessati all'uso del parco e delle acque per manifestazioni da essi autogestite, dovranno fare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima, dichiarando finalità, tempi e modi dell'uso. Sarà a carico dei richiedenti il ripristino ambientale e per quanto riguarda l'uso del lago per pesca, una integrazione di almeno il 50% del pesce pescato oppure il controvalore a prezzi di mercato corrente da corrispondere eventualmente all'Associazione di pesca convenzionata.

ART.12

L'utilizzo del territorio del parco da parte di cittadini che praticano il trekking a cavallo e' condizionato al rispetto delle seguenti disposizioni:

- divieto di attraversamento del territorio del parco a passo di trotto e galoppo;
- transito a distanza di sicurezza dai cittadini che frequentano il parco e da quelli impegnati in attività' di pesca sulle sponde dei laghetti (almeno 3 metri);
- divieto di pascolo degli animali con riferimento particolare agli alberi e cespugli;
- il transito nella parte del parco adibita ad oasi naturale è consentito solo sul sentiero in fregio al canale della bonifica.
- obbligo di rimozione dello sterco dei cavalli nei seguenti punti del parco in cui è consentito il trekking a cavallo:
 - a) sulla pavimentazione del ponte che attraversa il canale di bonifica;
 - b) nelle vicinanze del centro visitatori e sui tre ingressi al parco su strada Falconiera;
 - c) nelle vicinanze delle panchine e dei tavoli attrezzati presenti nel territorio del parco;
- divieto di transito sull' arginello che divide la cava Cà Rossa dalla cava San Lorenzo.

ART.13 - OASI FALCONIERA

a) L'oasi Falconiera e' un'area completamente dedicata a rifugio e protezione di speci protette della flora e della fauna.

Si tratta di un patrimonio che va' valorizzato e fatto conoscere con modalità' che garantiscano la tutela dell'ecosistema e della vita ivi conservata.

b) La gestione dell'Oasi Falconiera si prefigge il raggiungimento e la tutela degli scopi di cui al precedente punto A. Per l'attuazione di tali scopi l'Amministrazione Comunale può' avvalersi della collaborazione con rapporto convenzionate con le locali associazioni ambientaliste e venatorie. Tali associazioni si impegneranno a garantire una presenza costante con lo scopo di:

- osservazione e censimento delle speci floro-faunistiche;
- manutenzione dei sentieri, delle attrezzature e degli accessi riservati al pubblico;
- consulenze ed indicazioni per i visitatori (funzione didattica);
- pronto intervento nei casi di danneggiamento alle attrezzature e ai relativi accessi causati da eventi meteorici;
- segnalazione alle autorità' competenti di gravi episodi di comportamenti irregolari.

c) L'oasi e' aperta all'accesso di tutti i cittadini (esclusivamente a piedi) limitatamente ai sentieri appositamente creati che portano ai capanni adatti all'osservazione naturalistica dell'oasi. I percorsi di accesso all'oasi potranno essere modificati in relazione all'andamento stagionale e biologico delle speci animali presenti (nidificazione, cova, accoppiamenti).

Nell'oasi e' fatto divieto di accedere con cani liberi o al guinzaglio.

ART.14 - DIVIETI

All'interno del territorio del Parco e' fatto divieto di:

- transito con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo;
- abbandono di rifiuti e materiali di ogni genere;
- accensione di fuochi;
- balneazione di persone ed animali, e utilizzo di qualsiasi natante ad esclusione di quello utilizzato per la manutenzione delle banchine e delle rive;
- cacciare;
- produrre inquinamento acustico (schiamazzi, apparecchi sonori, mezzi motorizzati) in prossimità dell'Oasi Falconiera;
- danneggiare piante, fiori ed attrezzature;
- lasciare i cani liberi e di accedere con gli stessi nel territorio dell' oasi Falconiera;
- transito in bicicletta sull' arginello che divide la cava Cà Rossa dalla cava San Lorenzo.

ART.15

INFRAZIONI E SANZIONI

Tutti i cittadini che si renderanno responsabili di infrazioni e danni al territorio ed alle attrezzature del parco S.Lorenzo risponderanno personalmente del danno causato ai sensi delle normative e dei regolamenti vigenti anche in ordine a responsabilità amministrative e penali derivanti dalle proprie azioni.

Il controllo del territorio del parco è affidato alla Polizia Municipale, al personale dell' ufficio Ecologia o con specifico incarico a " guardie previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela dell' ambiente, della flora e della fauna".

Il controllo sulla attività di pesca sarà svolto direttamente dalla società di pesca sportiva convenzionata con l' Amministrazione Comunale, la quale potrà avvalersi del servizio delle "guardie particolari giurate volontarie" previa comunicazione scritta all' Amministrazione sul nominativo/i delle persone da incaricare.